

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 9 febbraio

7/2018

Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

(dell' 11 dicembre 2017)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 29 settembre 2016 n. 7225 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 13 novembre 2017 n. 7225R della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

**Competenze
delle autorità
cantonali**

Art. 3 cpv. 2 lett. a)

²Il Consiglio di Stato:

- a) stipula con l'USI e con la SUPSI i contratti di prestazioni contenenti gli obiettivi prioritari, che allega al messaggio di pianificazione della politica universitaria cantonale, e propone al Gran Consiglio i contributi di gestione annuali tenuto conto della pianificazione quadriennale;

**Commissione di
controllo
a) alta vigilanza
e composizione**

Art. 3a (nuovo) ¹Il Gran Consiglio per il tramite della Commissione di controllo esercita l'alta vigilanza su USI e SUPSI, nel rispetto dei principi dell'autonomia e della libertà accademica.

²La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della Commissione speciale scolastica per la durata della legislatura.

³I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione speciale scolastica.

b) competenze

Art. 3b (nuovo) ¹La Commissione di controllo:

- a) si esprime sulla pianificazione della politica universitaria cantonale e sul rispettivo impegno finanziario quadriennale, prendendo in special modo visione dei contratti di prestazioni;
- b) si esprime sul grado di raggiungimento degli obiettivi della politica universitaria cantonale, verificando in particolare il rispetto dei contratti di prestazioni.

²A tale proposito, la Commissione di controllo allestisce rapporti specifici all'attenzione della Commissione speciale scolastica.

³Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in ogni tempo dal Consiglio di Stato, dall'Amministrazione e dai competenti organi di USI e SUPSI le spiegazioni e i documenti che le occorrono per l'assolvimento dei suoi compiti.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 11 dicembre 2017

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **W. Gianora**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 11 dicembre 2017 della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° marzo 2018.

Bellinzona, 6 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti)

(del 6 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2017 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti);

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti);

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti);

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

– il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;

– la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la

relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti) entra in vigore il 1° febbraio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 6 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti)

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli agenti di sicurezza impiegati nelle aziende con meno di 10 dipendenti del ramo dei servizi di sicurezza privati.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Nel 1° anno di servizio | fr. 22.20 |
| Nel 2° anno di servizio | fr. 22.50 |
| Nel 3° anno di servizio | fr. 22.85 |
| Nel 4° anno di servizio | fr. 23.20 |

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati (aziende con meno di 10 dipendenti). Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco

(del 6 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2017 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle lavanderie e della pulitura a secco;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco entra in vigore il 1° febbraio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 6 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e pulitura a secco

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle lavanderie e della pulitura a secco.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salario orario minimo di base: fr. 17.45

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

- ³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
– 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center

(del 6 febbraio 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2017 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio nei call center;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nei call center;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center entra in vigore il 1° febbraio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 6 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nei call center.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

| | |
|------------------------|-----------|
| Impiegato generico | fr. 19.85 |
| Impiegato operativo | fr. 21.45 |
| Impiegato responsabile | fr. 24.40 |

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center. Il contratto ha una validità di 3 anni.